

N. R.G. 2015/3916



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3916/2015** promossa da:
SIMONA SALINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **NAPOLEONI ALESSANDRO**
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 9 – PIOMBINO presso il difensore
avv. **NAPOLEONI ALESSANDRO**
ALESSANDRO NAPOLEONI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **NAPOLEONI**
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA ROMA 9 – PIOMBINO presso
il difensore avv. **NAPOLEONI ALESSANDRO**

ATTORE/I

contro

COMUNE DI PIOMBINO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **MOSCHINI CARLO**
, elettivamente domiciliato in VIA COPERNICO N°11 57025 PIOMBINO
presso il difensore avv. **MOSCHINI CARLO**

CONVENUTO/I



Il Giudice dott. Azzurra Fodra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.10.16,
ha pronunciato la seguente ordinanza

OSSERVA

Con ricorso ex art.700 cpc Simona Salini e Alessandro Napoleoni hanno chiesto in via di urgenza che il Tribunale ordini alla Amministrazione Resistente la immediata cessazione delle immissioni acustiche provenienti dal canile municipale ubicato vicino alla loro casa. Secondo la tesi attorea infatti, dette immissioni, superando i limiti della normale tollerabilità, determinerebbero una pericolo di grave pregiudizio per le condizioni di salute degli abitanti della zona e degli stessi ricorrenti.

Il Comune di Piombino ha, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione del GO e, nel merito, sostenuto l'infondatezza dalla domanda cautelare, anche in ragione della preesistenza del canile rispetto alla abitazione dei ricorrenti, per come oggi strutturata.

In primo luogo va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, poiché secondo la ormai consolidata giurisprudenza in materia l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata



dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere" (Cass. n. 14180 del 2016).

Ciò posto, deve ritenersi che l'istruttoria compiuta abbia dimostrato la fondatezza della domanda cautelare proposta dai ricorrenti sia con riguardo al fumus boni iuris sia con riguardo al periculum in mora qualificato di cui all'art. 700 cpc.

Ed infatti, oltre agli informatori che, sentiti nel corso del Giudizio, hanno testimoniato in ordine alla esistenza dei rumori provenienti dal canile in contestazione e sul fatto che i medesimi rumori sono particolarmente fastidiosi e ben udibili anche dall'interno della abitazione dei ricorrenti, la CTU esperita in corso di causa ha permesso di accertare quanto segue.

In particolare dalla CTU si evince che i criteri di valutazione delle immissioni rumorose sono due: l'accettabilità e la normale tollerabilità. Il primo, che ha nel D.P.C.M. 14/11/1997 il suo fondamento, si basa sulla differenza tra il rumore ambientale medio continuo di rumore ed il rumore residuo medio continuo quando la sorgente non è in funzione, ed è pari a 5 decibel nel periodo diurno, mentre si abbassa a 3 decibel nel periodo notturno.

Il secondo deriva dall'interpretazione accettata dalla giurisprudenza secondo cui un rumore è tollerabile se non supera i 3 decibel del rumore di fondo, ovvero sia di quel complesso di rumori caratteristico del luogo, indipendentemente dal periodo diurno o notturno.

Secondo il CTU, le cui misurazioni non risultano essere state in alcun modo contestate dai CT di parte, il rumore avvertito e registrato all'interno della abitazione dei ricorrenti è derivato in massima parte dall'abbaiare dei cani di tipo impulsivo, cioè caratterizzati da eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, molto disturbanti per l'apparato uditivo. Tali immissioni acustiche superano abbondantemente il limite della accettabilità con riguardo ai ricorrenti, che sono proprietari dell'appartamento maggiormente esposto, per ubicazione, ai rumori provenienti dal canile. Parimenti, sempre in base alle rilevazioni del CTU, risulta superato il diverso limite della cd tollerabilità ex art. 844 c.c., poiché livelli intrusivi dei guaiti dei cani sono assolutamente superiori ai parametri di riferimento.

Il CTU ha concluso la propria indagine, quindi, facendo emergere una situazione di concreto e serio pericolo di pregiudizio sia per la salute psico-fisica dei ricorrenti, esposti ormai da anni alle immissioni in contestazione, sia rispetto al loro diritto, anch'esso costituzionalmente garantito, alla tranquillità e alla serenità domestica, che nel caso in esame risulta costantemente, tanto di giorno quanto di notte, turbato dai rumori molesti provenienti dal vicino canile comunale.



Tale conclusione di certo allo stato non appare superabile, come vorrebbe parte resistente, in ragione del fatto che il canile in esame venne realizzato prima della abitazione dei ricorrenti. Ed infatti, com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione in maniera costituzionalmente orientata dell'art. 844 co. 2 c.c., il criterio della priorità di un determinato uso - come strumento di contemperamento di contrapposti interessi, quello della produzione con quello del soggetto che subisce le immissioni - trova nella tutela del diritto alla salute un limite insuperabile e che, al più, può essere tenuto di conto dal Giudice al fine di autorizzare la continuazione dell'esercizio della attività che determina le immissioni previa adozione dei rimedi tecnici che riducano le immissioni stesse al di sotto della normale tollerabilità.

Peraltro non può sottacersi che, nel caso in esame, la zona in cui abitano i ricorrenti è a carattere residenziale e che il Comune resistente nelle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato della costa del febbraio 2014 ebbe già a prevedere lo spostamento del canile all'esterno dell'ambito urbano, a conferma della incompatibilità dello stesso con le esigenze tipiche di coloro che occupano una area residenziale.

Pertanto deve essere ordinata al Comune la cessazione delle immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità tramite l'adozione dei rimedi tecnici individuati dallo stesso CTU, e cioè o mediante la realizzazione di opere di acustica ambientale consistenti in una barriera di lunghezza 120 metri ed altezza 10 metri per un costo totale di (€ 50,00 + € 100,00) x 1200 mq = € 180.000,00 e aumentando la protezione acustica delle gabbie ricollocandole per evitare che il lato aperto sia diretto verso l'appartamento per un costo valutato in circa € 50,000,00 (come meglio descritto da pagg. 124 a pagg. 129 CTU da intendersi qui trascritte) o mediante lo spostamento del canile in zona lontana da abitazioni.

In ragione dei tempi tecnici indispensabili al compimento di tali opere o allo spostamento del canile appare necessario prevedere un termine finale di 90 gg, decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, entro cui l'Amministrazione resistente debba avere ultimato le attività sopra descritte, strumentali alla cessazione delle immissioni.

Stante la richiesta di parte ricorrente di adozione di una misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc, da ultimo va previsto che per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento il Comune di Piombino paghi in favore dei ricorrenti la somma di € 50,00 al giorno.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata in via generica nelle conclusioni contenute nelle note conclusive di parte ricorrente, inammissibile in questa sede cautelare.

Le spese di lite, di CTU e CTP seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento della invocata cautela



1. ordina al Comune di Piombino di cessare entro 90 gg dalla comunicazione del presente provvedimento le immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità tramite l'adozione dei rimedi tecnici individuati dal CTU e cioè:
mediante la realizzazione di opere di acustica ambientale consistenti in una barriera di lunghezza 120 metri ed altezza 10 metri per un costo totale di (€ 50,00 + € 100,00) x 1200 mq = € 180.000,00 e aumentando la protezione acustica delle gabbie ricollocandole per evitare che il lato aperto sia diretto verso l'appartamento per un costo valutato in circa € 50,000,00 (come meglio descritto da pagg. 124 a pagg. 129 CTU da intendersi qui trascritte)
o mediante lo spostamento del canile in zona lontana da abitazioni;
2. dispone ex art. 614 bis cpc che il Comune di Piombino paghi a parte ricorrente la somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento a decorrere dallo scadere del termine finale di 90 gg di cui al punto 1 del dispositivo;
3. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in € 3.913,55, di cui € 76,00 per spese, € 945,00 per la fase di studio della controversia, € 640,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.147,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 605,00 per la fase decisionale, € 500,55 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla refusione delle spese di CTP che liquida in € 1800,00 oltre accessori come da notula del 9.7.16 in atti;
4. Pone le spese di CTU a carico definitivo di parte resistente;

Si comunichi.

Livorno, 10 ottobre 2016

IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra

